Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 3 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 128**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scagiione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini:* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1116.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 817.
Modificazioni alle norme concernenti i salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visti i Regi decreti 10 maggio 1925, n. 600, 15 ottobre 1925, n. 1836, 31 dicembre 1925, n. 2398, e 6 maggio 1926, n. 888;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dal R. decreto 6 maggio 1926, n. 888, per il licenziamento degli operai e degli incaricati addetti ai pubblici servizi, risultati in eccedenza in seguito all'inquadramento, è prorogato, limitatamente ai salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e a quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, al 1° giugno 1927.

In dipendenza della proroga anzidetta, alle date del 31 maggio, 1° giugno e 1° luglio 1926 stabilite dall'art. 2 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 888, sono sostituite quelle del 31 maggio, 1° giugno e 1° luglio 1927.

Art. 2.

Alla tabella di cui all'art. 34 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) *Interno.* — Servizio di barca presso la colonia confinati di polizia di Tremiti:

Capi incaricati, n. 1.
Incaricati, n. 3 ».

La variante di cui al presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 6. — FERRETTI

Numero di pubblicazione 1117.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 818.
Proroga della corresponsione delle indennità di foraggio e dei sussidi per l'acquisto della bardatura e del cavallo di servizio al personale del corpo Reale delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 68, portante modificazioni agli articoli 39 e 40 del regolamento 5 agosto 1912, n. 944, ed agli articoli 25 e 27 del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253;
Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 614, che proroga al 31 ottobre 1925 i provvedimenti di cui al precedente Regio decreto;
Udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato dai Nostri decreti 20 gennaio 1921, n. 68, e 23 marzo 1924, n. 614, relativi alla corresponsione delle indennità di foraggio e dei sussidi per l'acquisto della bardatura e del cavallo di servizio al personale del corpo Reale delle foreste, è prorogato sino al 31 ottobre 1927.

Per il personale di cui al precedente comma, passato o che passerà a far parte della Milizia nazionale forestale, le disposizioni del presente decreto si applicano sino alla data del passaggio alla Milizia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 7. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1118.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 816.
Aumento del numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 400;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione ed al funzionamento degli uffici di leva, in rapporto all'avvenuto riordinamento delle circoscrizioni provinciali, anche con commissari di leva tratti dagli ufficiali dell'aspettativa per riduzione di quadri così come antecedentemente erano tratti dalla posizione ausiliaria speciale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo dei commissari di leva è di 158.

Art. 2.

Agli uffici di leva delle Provincie che contano popolazione superiore ad un milione di abitanti sono assegnati 4 commissari di leva.

Art. 3.

Ai concorsi per titoli ai posti di commissario di leva di cui al disposto dell'art. 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, possono essere ammessi anche gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

In caso di nomina si applicano ad essi tutte le disposizioni attualmente esistenti per i commissari di leva tratti dagli ufficiali della posizione ausiliaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 5. — FERRETTI

Numero di pubblicazione **1119**.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. **820**.

Termine per l'approvazione dei conti consuntivi annuali delle Regie stazioni sperimentali di granicoltura di Rieti e di bieticoltura di Rovigo per le gestioni svoltesi fino al 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1911, n. 550;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I conti consuntivi annuali delle Regie stazioni sperimentali di granicoltura di Rieti e di bieticoltura di Rovigo, per le gestioni svoltesi fino al 31 dicembre 1925, saranno approvati, in via definitiva, dal Ministero dell'economia nazionale, entro il 30 giugno 1927.

La diversa disposizione di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1911, n. 550, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 9. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1120**.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. **819**.

Disposizioni eccezionali per la cattura dei passero, a fine di protezione della coltura granaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, numero 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, numero 1420, sulla caccia, e 44 del regolamento esecutivo della legge stessa, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448;
Visto il precedente R. decreto-legge 20 maggio 1926, numero 854, contenente disposizioni per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di difendere la produzione del grano dai danni recati dai passeri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 14 agosto 1927, fermo restando il divieto dell'uso del fucile, vengono riconfermate le disposizioni per la cattura del passero, nelle sole zone ove si coltiva il grano, emanate con il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 8. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1121.

REGIO DECRETO 3 aprile 1927, n. 822.

Modificazione della circoscrizione delle Soprintendenze alle antichità di Torino e di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti l'art. 59 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, numero 3164, e l'art. 11 della legge 27 giugno 1907, n. 386;
Veduto l'art. 4 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione delle Soprintendenze alle antichità istituite con l'art. 4 (numeri 1° e 2°) del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue:

a) Soprintendenza del Piemonte e della Liguria (meno la provincia di Spezia) con sede a Torino;

b) Soprintendenza del Veneto, della Lombardia e della Venezia Tridentina, con sede a Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 11. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1122.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 823.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte di ex ferrovieri cessati dal servizio prima della pubblicazione del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171;
Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 170;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato contemplati nel R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, nell'art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, e nel R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 170, che, essendo cessati dal servizio entro i limiti di tempo di cui all'art. 6 del citato decreto n. 2529, non abbiano domandato tempestivamente l'applicazione del trattamento stabilito dall'art. 2 del decreto medesimo, saranno tenute valide le domande già presentate e quelle che venissero ulteriormente presentate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Altrettanto sarà fatto nei riguardi delle famiglie degli agenti di cui sopra, e ciò tanto nel caso di morte dell'agente anteriore al 4 dicembre 1923, quanto in caso di morte successiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, foglio 12. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1123.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 805.

Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie poligrafiche, in Milano.

N. 805. R. decreto 24 aprile 1927, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Milano, ai sensi del decreto-legge 13 ottobre 1918, numero 1672, un Collegio di probiviri per le industrie poligrafiche, in sostituzione di quello già esistente in base alla legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1124.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 806.

Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie alimentari, in Milano.

N. 806. R. decreto 24 aprile 1927, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Milano, ai sensi del decreto-legge 13 ottobre 1918, numero 1672, un Collegio di probiviri per le industrie alimentari, in sostituzione di quello già esistente in base alla legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1125.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 808.

Istituzione di un Regio consolato di 2ª categoria alla residenza di Caracas.

N. 808. R. decreto 8 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, viene istituito alla residenza di Caracas un Regio consolato di 2ª categoria con giurisdizione sul Distretto federale, sugli Stati di Aragua, Miranda, Guarico, Bolivar e sui territori di Colon, Yaruary, Amazonas, Delta-Amacuro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 1126.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 815.

Istituzione di un Regio vice consolato in Gotemburgo in sostituzione del Regio consolato di seconda categoria soppresso.

N. 815. R. decreto 8 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso viene istituito un Regio vice consolato in Gotemburgo, alle dipendenze della Regia legazione in Stoccolma, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare in L. 12,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 8000 oro annue, sopprimendosi, dalla data medesima, il Regio consolato di seconda categoria nella detta residenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1927 - *Anno V*

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota n. 129 del 24 maggio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927 - Anno V - n. 743 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1927), che istituisce il Dopolavoro per il personale delle privative.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla borsa di studio William Ramsay, in Londra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238, col quale si stabiliva, in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, una borsa di studio di annue lire sterline 300, per dieci anni, a decorrere dal 1919-20, al fine di dar modo a provetti chimici di recarsi in Inghilterra ad attendere a studi nella chimica pura o applicata;

Decreta:

E' aperto il concorso alla borsa di studio William Ramsay in Londra, per l'anno scolastico 1927-28. Alla borsa di studio è annesso l'assegno annuo di lire sterline 300, che sarà pagato al pensionato in quattro rate trimestrali anticipate in Londra dalla Fondazione William Ramsay, la quale ha facoltà di prelevare sull'anzidetto assegno la somma di lire sterline 50 per le spese di laboratorio.

Il pensionato ha l'obbligo di attendere in Londra, ove deve recarsi il 1° ottobre 1927, a studi o ricerche di riconosciuta importanza nella chimica pura o applicata.

La borsa sarà conferita per un anno, ma ne potrà essere prorogato il godimento di sei mesi o di un anno, nel caso che il pensionato abbia in corso lavori o indagini scientifiche che, a giudizio del Consiglio della Fondazione, debbano essere condotte a termine nell'interesse della scienza.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare cittadini italiani, laureati in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale in università o istituti superiori del Regno, da non più di dieci anni alla data del presente decreto.

Coloro che intendano prendere parte al concorso ne dovranno far pervenire domanda a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore) entro il 31 luglio 1927.

La domanda, che dovrà essere redatta su carta bollata da lire 3 e portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata del diploma di laurea o di certificato di conseguita laurea, del certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, di un'esposizione del *curriculum* scolastico e scientifico del candidato, e di un documento dal quale risulti che il candidato conosca la lingua inglese.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i documenti e i titoli che ritenesse atti a provare la sua preparazione nelle discipline chimiche.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una Commissione, all'uopo nominata, che con relazione scritta designerà il vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: Fedele.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.94	Oro	348.68
Svizzera	348.50	Belgrado	31.75
Londra	87.709	Budapest (pengo)	3.15
Olanda	7.24	Albania (Franco oro)	350 —
Spagna	316 —	Norvegia	4.69
Belgio	2.50	Svezia	4.86
Berlino (Marco oro)	4.27	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.55	Danimarca	4.84
Praga	53.60	Rendita 3,50 %	64.60
Romania	10.85	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.20	Consolidato 5 %	77.375
Peso argentino carta	7.63	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.20
New York	18.071		
Dollaro Canadese	18.02		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	454339	Del Monte Giuseppe fu Antonio, domic. a Montaguto (Avellino), vincolata . . . L.	7 —
»	545662	De Lorenzo Laura di Giusepe, moglie di Cresti Andrea, domic. a Napoli, vincolata . . . »	689.50
3 %	50124	Intestata come la precedente, libera . . . »	12 —
Cons. 5 %	42465	Intestata come la precedente, libera . . . »	10 —
»	134646	Intestata come la precedente, libera . . . »	200 —
»	134647	Cresti Andrea fu Luigi, domic. a Firenze . . . »	50 —
»	285178	Chiesa vicariale di San Martino di Gabria (V. G.) « Udine », vincolata . . . »	30 —
3.50 %	404647	Stefanelli Maria di Francesco, nubile, domic. a Santo Stefano al Corno (Milano), vincolata . . .	122.50
Cons. 5 %	149797	Conte Antonina fu Francesco, vedova di Malfitana Salvatore, domic. a New York (S. U. A.) . . . »	645 —
3.50 %	220148 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Palma Cristina di Nicola, moglie di Gaspare Flaiani di Giuseppe, domic. a Corropole (Teramo) . . . » Per l'usufrutto: Savini Giuditta fu Domenico, moglie di Nicola Palma.	1,694 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	31540	Sabbio Bartolomeo di Basilio, domic. a Sant'Arpino (Napoli) . »	20 —
3.50 %	399699 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina fu Enrico, vedova Perrone di S. Martino Roberto . . . » Per la proprietà: Perrone di San Martino Ferdinando, Maria, Margherita fu Roberto, le due ultime minori sotto la patria potestà della madre Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina, vedova Perrone di San Martino, quali eredi indivisi del fu Roberto Perrone di San Martino, domic. a Torino.	378 —
»	225262	Parrocchia di San Michele Arcangelo in Trecchina (Potenza) »	14 —
»	384182	Cariola Michele fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Consolata, vedova Cariola Gerolamo, domic. a Pignone (Genova) . . . »	143.50
»	293824	Camardo Michele fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Del Cioppo Maria, domic. a Baranello (Campobasso . . . »	91 —

Roma, 31 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

ATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	66840	Gallo Ettore fu Alberto, minore sotto la tutela dell'avo paterno Gallo Ambrogio fu Luigi, domiciliato a Castrovillari (Cosenza). L.	145 —
3.50 %	716745	Beneficio Parrocchiale di Asigliano, frazione di Orgiano (Vicenza). L.	28 —
Consolidato 5 %	203025	Boeri Vittorio Emanuele di Osvaldo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Firenze . . . . L.	250 —
»	203026	Boeri Umberto di Osvaldo, minore ecc., come la precedente . L.	250 —
»	203027	Boeri Emanuele Filiberto di Osvaldo, minore ecc., come la precedente . . . . L.	250 —
»	350982 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Nicolino Maria Giulietta di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Paesana (Cuneo) . . L. per l'usufrutto: Nicolino Giacomo fu Paolo.	625 —
»	360764 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	610 —
3 %	41435	Chiesa Curata di S. Piero in Campo, comune di Barga (Lucca) L.	423 —
3.50 %	590694	Parodi Vincenzo fu Giovanni, domiciliato a Magliolo (Genova) - vincolata . . . . L.	94,50
Consolidato 5 %	342809 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Serena Alberto fu Giuseppe e Stella fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Favre Maria fu Augusto, vedova Serena, domic. a Carmagnola (Torino) . . . . L. per l'usufrutto: Favre Maria fu Augusto, ved. di Serena Giuseppe.	80 —
»	68003 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mondola Gennaro fu Salvatore, domiciliato a Napoli . . . . L. per l'usufrutto: Spagnuolo Cristina fu Giovanni, ved. di Mondola Salvatore	890 —
»	352150	Tricomi Elisa fu Paolo, moglie di Celi Luigi, domic. a Messina - vincolata . . . . L.	500 —
»	5238	Bragazzi Andrea di Giuseppe, domic. a Carrara (Massa) . . L.	20 —
Polizza combattenti 3.50 % (1902)	5922	Arcipretura di S. Maria Assunta di Ciglié (Lecce) . . L.	2,33
Assegno provvisorio 3.50 %	503064	Viglione Ferdinando fu Giuseppe, domic. a Napoli - vincolata. L.	420 —
»	543488	Intestata come la precedente - vincolata . . . . L.	21 —
»	478089	Stracuzzi Giovanni fu Giuseppe, domic. a Castelmola (Messina). L.	140 —
Consolidato 5 %	117893	Scotti Giuseppe fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Pasini Pierina fu Giovanni, ved. di Scotti Andrea, domic. a Campagnola Frazione di Bergamo . . . . L.	85 —
»	426092	Nava Angela fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bolla Anna, ved. Nava, domic. a Sesto San Giovanni Restellone (Milano). L.	190 —
»	426093	Nava Annita fu Natale, minore ecc., come la precedente. L.	375 —
»	426094	Nava Guido fu Natale, minore ecc., come la precedente . L.	360 —

Roma, 31 gennaio 1927 - Anno V

Il Direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
				5
3.50 %	610342	10.50	Turbini *Michele* fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto), vincolata.	Turbini *Torello* fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto), vincolata.
Cons. 5 %	56966	575 —	Gatti Raffaele di Antonio, domic. a Milano, con usufrutto a Gatti *Antonio* fu Luigi, domic. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto a Gatti *Giuseppe-Antonio* fu Luigi, domic. a Milano.
3.50 %	607118	549.50	Gatti Ida fu *Massimiliano*, minore sotto la patria potestà della madre Tagliabue Bambina ved.ª Gatti, domic. a Lissone (Milano), con usufrutto vitalizio a Tagliabue Bambina fu Giovanni ved.ª di Gatti *Massimiliano*.	Gatti Ida fu *Claudio-Massimiliano*, minore ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Tagliabue Bambina fu Giovanni, ved.ª di Gatti *Claudio-Massimiliano*.
»	759860	28 —	Locatelli *Mauro* fu Beniamino, domic. a Seriate (Bergamo).	Locatelli *Bernardino detto Mauro* fu Beniamino, domic. come contro.
Cons. 5 %	155810	50 —	Dibiase Donato, domic. a Ginestra (Potenza).	Dibiase Donato *fu Giovanni*, domic. come contro.
»	155811	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	274315	35 —	Pomarico *Carmela* fu *Diodoro*, minore sotto la patria potestà della madre Sciuto Lucia di Giovanni, domic. a Castelfranco in Miscano (Benevento).	Pomarico *Maria-Carmela* fu *Teodoro*, minore ecc. come contro.
3.50 %	809597	525 —	Cremona Italo fu *Francesco-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasciuti Marianna fu Giuseppe, ved.ª Cremona, domic. a Torino.	Cremona Italo fu *Antonio o Francesco-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.